



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACO

COPIA ORDINANZA N. 67 Reg. Ord.

Oggetto: **Emergenza COVID 19 - Ulteriori misure per la prevenzione della diffusione del virus.**

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Militello in Val di Catania;

LETTI i recenti provvedimenti del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione Siciliana, recanti norme per prevenire ed arginare il diffondersi del Covid19 e richiamate le stesse che riguardano gli istituti scolastici e lo svolgimento delle attività scolastiche;

PRESO ATTO del vigente stato di emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che, anche a fronte della chiusura delle attività scolastiche in presenza per come disposto con propria ordinanza n. 66 del 21 novembre u.s., i casi di covid, soprattutto tra la popolazione scolastica, sono in continuo aumento per come accertato dallo screening effettuato da personale USCA dell'ASP di Catania giorno 26 Novembre u.s.

CONSIDERATO

- che, essendo l'Istituto Omnicomprensivo del Comune di Militello l'unica scuola del territorio, gli alunni posti in quarantena hanno, fratelli e sorelle che frequentano gli altri ordini di scuola dall'infanzia alla scuola superiore di secondo grado;
- che i casi riscontrati sono tutti riconducibili al mondo scolastico nonché della circostanza rilevante che alcuni alunni risultati positivi fanno parte di nuclei familiari con fratelli che frequentano i plessi scolastici locali;
- che allo stato è impossibile tracciare i contatti stretti con certezza, perché i casi di positività riscontrati hanno interessato soggetti che frequentano anche spazi comuni, tra cui anche lo scuolabus;

SENTITA la Dirigenza Scolastica;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 100 del 26 novembre 2021 con la quale dal 28 novembre 2021 al 9 dicembre 2021 compreso, nel territorio del Comune di Militello in Val di Catania si applicano le disposizioni per la c.d. zona arancione previste dalla vigente normativa nazionale, come

modificate ed integrate dall'articolo 1 dell'Ordinanza n. 87 del 31 agosto 2021

CONSIDERATO, pertanto, che, per evitare il diffondersi della trasmissione del virus Sars Covid 19, è necessario dettare ulteriori restrizioni anche per alcune attività che possono essere potenziali cause di assembramento e quindi di contagio;

RITENUTO opportuno ricordare alla cittadinanza che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a al distanziamento ed all'uso corretto delle mascherine in particolar modo nei luoghi chiusi, nonché di continuare a mantenere comportamenti responsabili e prudenti;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 comma 5: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate, tanto al fine di evitare il diffondersi del contagio nella popolazione scolastica, maggiormente esposta a rischio contagio in quanto nella stragrande maggioranza gli alunni di tenera età non risultano vaccinati;

VISTO l'art. 50 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

1. Dalla data della presente ordinanza e sino a tutto il 4.12.2021:

- a) la chiusura di tutti i locali dell'Istituto Omnicomprensivo "Pietro Carrera" di questa città;
- b) Per come richiesto dalla direzione scolastica, la conferma della sospensione immediata di tutte le attività scolastiche in presenza e l'attivazione della didattica a distanza e smart working;
- c) La chiusura dell'Asilo Nido comunale;

2. Dal 28 novembre 2021 e sino a tutto il 9.12.2021 nel territorio del Comune di Militello oltre alle misure previste per la zona arancione dalle norme sopra richiamate giusta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 100 del 26 novembre 2021 si applicano le seguenti disposizioni:

- Obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto;

- Ristorazione e Bar

All'interno dei locali adibiti all'attività di ristorazione e, in generale, all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pizzerie, pub, pasticcerie, panifici e similari) è consentito il solo consumo al bancone o al tavolo nei limiti della normativa anticovid prevista per le zone arancione. Rimane vietato intrattenersi in detti locali per altri fini (giocare a carte, incontri, ecc.).

- Sport ed attività motorie

La chiusura di tutti i luoghi i luoghi al chiuso ove si svolgono attività sportive e le palestre, presenti sul territorio comunale in quanto, all'interno degli stessi, non è possibile assicurare il distanziamento sociale;

- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo, feste e cerimonie

La chiusura delle Sale e i Circoli Ricreativi - Culturali presenti sul territorio comunale in quanto, all'interno degli stessi, non è possibile assicurare il distanziamento sociale;

Durante le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, all'aperto o al chiuso o all'interno dei locali di ristorazione non è consentito ballare o l'intrattenimento con giochi o l'esercizio di attività assimilabili;

- **Mercato settimanale**

L'accesso al mercato settimanale è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di valida certificazione verde.

- **Parchi**

La chiusura del Parco Giochi di Viale Regina Margherita e dell'area attrezzata per il gioco dei bambini all'interno del Giardino Pubblico Vittorio Veneto (Villa Comunale);

- **Sale giochi**

Considerate le dimensioni dei locali e al fine di garantire il distanziamento, gli esercizi ove è autorizzata la raccolta dei giochi e delle scommesse, le sale giochi, sale scommesse e sale bingo, possono essere fruite alle seguenti condizioni:

- i. accesso ai locali di una persona per volta munita di mascherina e guanti di protezione,
- ii. presenza di un massimo di due operatori.

INVITA

Ancora una volta la cittadinanza a rispettare i provvedimenti governativi e regionali vigenti, in particolar modo utilizzando correttamente in tutti i luoghi pubblici e privati frequentati dal pubblico sia all'aperto sia al chiuso, ad utilizzare i dispositivi di protezione individuali – mascherine facciali (anche del tipo chirurgiche), rispettando altresì la distanza interpersonale.

SANZIONI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa (da euro 400,00 ad euro 3.000,00), in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La verifica della corretta osservanza della presente è demandata a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio alle quali si chiede di intensificare i controlli in tal senso, nonché trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale competente per la sanificazione degli ambienti.

DEMANDA

La notifica della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Catania;
- Alla Regione Siciliana;
- Alla Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell' ASP di Catania;
- Al Commissario per l'emergenza Covid dell'ASP do Catania;
- Alla Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Militello in Val di Catania;
- All'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania;
- Al Dirigente dell'Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Militello in Val di Catania;

AVVISA

Copia del presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio della Città di Militello in Val di Catania. Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della

Regione Siciliana nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna, revocando ogni altro provvedimento vigente e resterà in vigore fino alla revoca.

Militello in Val di Catania 27-11-2021

IL SINDACO

F.to Dott. GIOVANNI BURTONE